

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Riunione del 24 aprile 2003

omissis

- **Attuazione della delibera interpretativa del C.N.F. sui diplomi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali – Approvazione regolamento**

Il Consiglio,

- vista il D. L.vo 17/11/97 n. 398 ed in particolare l'art. 16 dello stesso;
- visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della Giustizia in data 11/12/2001 n. 475;
- vista la circolare interpretativa del Consiglio Nazionale Forense del 28/9/2002,

delibera il

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI PERIODI DI PRATICA FORENSE
SOSTITUITI DA DIPLOMI DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONI LEGALI**

art. 1

La normativa relativa alla utilizzazione del diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. L.vo 398/1997, deve intendersi riferita al laureato in giurisprudenza iscritto nel Registro dei praticanti; pertanto gli effetti del diploma in relazione al periodo di pratica saranno valutati solo a favore di coloro che avranno comunque maturato un biennio di iscrizione al registro suddetto.

art. 2

Il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. Leg.vo n. 398/1997 esonera il praticante avvocato dalla frequenza alle udienze e dello studio legale, per la durata di un anno, ai sensi e per gli effetti del D.M. 11/12/2001, n. 475;

art. 3

Il praticante avvocato iscritto nel registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine dichiara il periodo per il quale intende avvalersi dell'esonero di cui all'art. 2;

art. 4

In costanza del periodo di cui all'art.3, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova non eccepisce al praticante avvocato l'interruzione del periodo di pratica professionale.

art. 5

Il praticante avvocato che, al termine della frequenza della Scuola di specializzazione, non ottenga il relativo diploma di specializzazione, è tenuto ad integrare la pratica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 101/1990, ritenendosi il periodo trascorso come causa legittima di sospensione della pratica.

Norma transitoria

In considerazione del vuoto normativo venutosi a creare non si applica l'art.1 del presente regolamento a coloro che prima dell'adozione dello stesso siano stati iscritti ed abbiano frequentato il primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali e si siano iscritti al registro praticanti in concomitanza con la frequentazione del secondo anno della scuola svolgendo, in tale periodo, regolarmente ed effettivamente la pratica.

omissis

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Aurelio DI RELLA

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Stefano SAVI